

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1997

relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea

(97/784/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (¹),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

DECIDE:

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati delle telecomunicazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea.

considerando che occorrerebbe approvare l'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e l'accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati fra la Comunità europea e la Repubblica di Corea;

Il testo dell'accordo e del memorandum è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

considerando che la conclusione dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e dell'accordo in forma di memorandum dovrebbe essere basata sull'articolo 113 in quanto gli accordi si applicano soltanto ai prodotti e a servizi che sono accessori rispetto all'appalto della fornitura dei medesimi prodotti;

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e il memorandum allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale che sarà nominato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni; che, tuttavia, tale autorizzazione sarà limitata alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che

La Commissione è autorizzata ad approvare a nome della Comunità modifiche dell'allegato I dell'accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale nominato dal Consiglio.

(¹) GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

L'autorizzazione di cui al primo comma è limitata alle modifiche che sono necessarie qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN
